
Decreto

IL RETTORE

oggetto: Valutazione comparativa per l'assunzione, con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato di durata pari a tre anni, prorogabile per ulteriori due anni, di n. 1 ricercatore/ricercatrice post-doc ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 29 giugno 2022, n. 79, presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione – settore concorsuale 09/F2 (Telecomunicazioni) - settore scientifico disciplinare ING-INF/03 (Telecomunicazioni).

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Trento emanato con D.R. 167 del 23 aprile 2012;

Vista la legge n. 9 maggio 1989, n. 168 "Istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica" ed in particolare l'art. 6, in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 "Interventi correttivi di finanza pubblica";

Visto il D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche;

Visto il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 come modificato dal D.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693 e dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi";

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449 ed in particolare l'art. 51;

Visto il D.M. 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, e successive modificazioni;

Visto il D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, recante il Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modifiche;

Visto il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali”;

Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed in particolare l’art. 24, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 29 giugno 2022, n. 79, in cui è prevista la possibilità per le Università di affidare mediante contratto di diritto privato di lavoro subordinato incarichi a tempo determinato comportanti lo svolgimento di attività di didattica, di didattica integrativa, di servizio agli studenti nonché di ricerca;

Vista la legge 29 giugno 2022, n. 79 “Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 30 aprile 2022, n. 36, recante ulteriori misure urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)” e in particolare l’art. 14, comma 6 - quinquiesdecies, come modificato in sede di conversione, il quale prevede che “Ferma restando la possibilità di ricorrere al finanziamento, anche parziale, dei contratti di ricerca di cui all’articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come sostituito dal comma 6 -septies del presente articolo, a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, per i trentasei mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le università possono indire procedure per il reclutamento di ricercatori a tempo determinato ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lettera a) , della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, in attuazione delle misure previste dal medesimo Piano, nonché di quelle previste dal Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021-2027.”;

Visti il D.M. 29 luglio 2011, n. 336 “Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali, di cui all’art. 15, legge 30.12.2010, n. 240”, il D.M. 12 giugno 2012, n. 159 “Rideterminazione dei settori concorsuali, ai sensi dell’articolo 5 del decreto 29 luglio 2011” e il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 “Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali”;

Visto il D.M. 24 maggio 2011, n. 242 “Criteri e parametri per la valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera a), della Legge n. 240/2010”;

Visto il D.M. 25 maggio 2011, n. 243 “Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all’art. 24 della Legge n. 240/2010”;

Visto il “Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all’art. 22, L. 240/2010” emanato con D.R. n. 8 del 10 gennaio 2018 e modificato, da ultimo, con D.R. n. 853 del 28 luglio 2023;

Visto il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L57 del 18 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea;

Visto il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito "PNRR"), ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241 e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

Visto il Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza;

Visto il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

Visto l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la relativa Comunicazione della Commissione Europea C (2021) 1054 final del 12 febbraio 2021, recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";

Vista la Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, recante "Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione";

Considerato che, ai sensi del Decreto di cui al precedente Visto, il Ministero dell'Università e della Ricerca è assegnatario di risorse per l'attuazione degli interventi del PNRR nell'ambito della Missione 4 - Componente 2 "Dalla Ricerca all'Impresa" (di seguito "M4C2"), per complessivi euro 11,44 miliardi;

Visto l'investimento 1.5 della M4C2 "Creazione e rafforzamento di "Ecosistemi dell'innovazione" costruzione di "leader Territoriali di R&S" che mira alla creazione e promozione dell'innovazione e della sostenibilità per un'area/un territorio di riferimento;

Visto il Decreto Ministeriale 14 dicembre 2021, n. 1314, recante "Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie", emanato dal MUR in attuazione della suindicata riforma 1.1 della M4C2 e successivamente modificato con Decreto Direttoriale 24 dicembre 2021, n. 1368;

Vista la circolare n. 32 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2021 avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)";

Vista la circolare n. 21 del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 aprile 2022, avente ad oggetto "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e Piano nazionale per gli investimenti complementari - Chiarimenti in relazione al riferimento alla disciplina nazionale in materia di contratti pubblici richiamata nei dispositivi attuativi relativi agli interventi PNRR e PNC";

Visto il Decreto Interministeriale del 7 dicembre 2021 che adotta le linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC;

Visti i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Vista la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Servizio centrale per il PNRR del 7 marzo 2022, n. 3609, avente ad oggetto chiarimenti in merito all'ammissibilità dei costi riguardanti il personale di ricerca;

Vista la nota del Ministero della Transizione Ecologica del 17 marzo 2022, n. 34710, avente ad oggetto chiarimenti in merito agli adempimenti VAS e DNSH;

Vista la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

Vista l'ammissione al finanziamento del Progetto AI-RESCUE, proposto nell'ambito del Bando a Cascata promosso all'interno del Partenariato Esteso PE7-SERICS (PE00000014), sottoprogetto SOS-AI, Spoke 3 "Attacks and Defences" (Università degli Studi di Cagliari), ammesso a finanziamento con Avviso Pubblico nr 341 del 15-02-2022 "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – CUP: E63C24000580001;

Visti l'art. 247 co. 4 e l'art. 249 co. 1 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in L. 17 luglio 2020, n. 77, che prevedono rispettivamente che: "La domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente articolo è presentata entro quindici giorni dalla pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale, esclusivamente in via telematica, attraverso apposita piattaforma digitale già operativa o predisposta anche avvalendosi di aziende pubbliche, private, o di professionisti specializzati in selezione di personale, anche tramite il riuso di soluzioni o applicativi esistenti" e "A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale di cui alle lettere a) e b), del comma 1 dell'articolo 248, nonché le modalità di svolgimento delle attività delle commissioni esaminatrici di cui al comma 7 dell'articolo 247, e quelle di presentazione della domanda di partecipazione di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 247, possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.";

Visto l'art. 59, comma 3 del "Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010", emanato con D.R. n. 8 del 10.01.2018, il quale prevede che: "In deroga ai termini previsti nel presente Regolamento, il Senato accademico può deliberare l'adozione di termini inferiori per specifiche procedure, in presenza di motivi di necessità e urgenza, rispettando comunque i termini minimi disposti da norme di legge.";

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1706 del 22 settembre 2023 avente ad oggetto l'approvazione degli obblighi e i vincoli a carico dell'Università degli Studi di Trento per il concorso al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

Vista la delibera del Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione del 20 marzo 2024;

Vista la delibera del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere del 16 aprile 2024;

Vista la delibera del Senato Accademico del 17 aprile 2024;

DECRETA

Presso l'Università degli Studi di Trento è indetta, ai sensi dell'art. 24 comma 3, lettera a), della legge 30 dicembre 2010 n. 240, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della L. 29 giugno 2022, n. 79, la seguente procedura di valutazione comparativa presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione, i cui oneri sono temporaneamente coperti sul fondo 40104136 MUR PNRR iNest De Natale, in attesa che si rendano disponibili le risorse sul fondo del progetto AI-RESCUE (vincitore del bando a cascata del progetto PE7-SERICS, sottoprogetto SOS-AI, Spoke 3 (Univ. di Cagliari) - CUP: E63C24000580001;

n. 1 posto di ricercatore/ricercatrice post-doc con contratto di lavoro subordinato per la durata di tre anni, prorogabile per ulteriori due anni, settore concorsuale 09/F2 (Telecomunicazioni) - settore scientifico disciplinare ING-INF/03 (Telecomunicazioni).

Articolo 1

Profilo scientifico-didattico e impegni correlati

Lingua straniera richiesta: **ottima conoscenza della lingua inglese;**

Conoscenza della lingua italiana: **non richiesta;**

Numero massimo di pubblicazioni da presentare: **12;**

Regime di impegno: **tempo pieno;**

Impegno di ricerca richiesto: ricerca nell'ambito delle tecnologie di analisi forense dei dati multimediali, con particolare riferimento a metodologie basate su adversarial machine learning, per il rilevamento automatico di deep fake, manipolazioni e generazione AI-based di immagini e sequenze video nell'ambito dell'intervento per la realizzazione di attività di ricerca fondamentale relative al Partenariato Esteso SERICS (PE00000014), nell'ambito dello Spoke 3 "Attacks and Defences" (UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI CAGLIARI) ammesso a finanziamento con Avviso Pubblico nr 341 del 15-02-2022 "Partenariati estesi alle università, ai centri di ricerca, alle aziende per il finanziamento di progetti di ricerca di base" – nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 "Istruzione e ricerca" – Componente 2 "Dalla ricerca all'impresa" – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU – CUP: E63C24000580001" Progetto AI-RESCUE SOS_AI;

Impegno didattico richiesto: 20 ore nell'ambito delle attività didattiche coerenti con le attività di ricerca a livello di Laurea Magistrale o di Dottorato nell'ambito della programmazione annuale del Dipartimento.

L' impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di ricerca e di servizio agli studenti, nell'ambito delle discipline sopra indicate, è pari a 1.500 ore di lavoro annue.

Articolo 2

Requisiti per l'ammissione alla valutazione

Possono partecipare alla valutazione di cui al presente bando candidati/e di qualsiasi cittadinanza in possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all'estero.

Ai fini dell'ammissione alla procedura, la Commissione di cui all'art. 5 del presente bando valuta l'equivalenza dei titoli conseguiti all'estero a quello di dottore di ricerca.

Per la partecipazione alla valutazione è richiesto, a pena di esclusione, il godimento dei diritti politici.

Non sono ammessi a partecipare alla selezione i soggetti in servizio a tempo indeterminato come professori/esse universitari/ie di prima o di seconda fascia o come ricercatori/ricercatrici, ancorché cessati dal servizio.

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura coloro i quali abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un/una componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo o con un professore/essa afferente al Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione.

Sono esclusi dalla partecipazione alla procedura i/le candidati/e i/le quali hanno in essere o sono stati/e titolari di assegni di ricerca o contratti ai sensi rispettivamente degli artt. 22 e 24 della L. 240/2010, svolti presso l'Ateneo o altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010, per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della quantificazione del predetto periodo non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

Non possono prendere parte alla valutazione coloro che siano stati/e destituiti/e dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, che siano stati/e dispensati/e dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o che siano stati/e dichiarati/e decaduti/e da altro impiego pubblico, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d) del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957 n. 3, per avere conseguito

l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, ovvero coloro nei cui confronti il rapporto di lavoro presso una pubblica amministrazione sia stato risolto per motivi disciplinari.

Possono essere non ammessi alla valutazione comparativa, previa autonoma valutazione dell'amministrazione, i/le candidati/e che abbiano subito condanna penale per delitti di cui all'articolo 85, primo comma, lett. a) del T.U. approvato con D.P.R. 10.1.1957 n. 3.

I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono trovarsi in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.

I prescritti requisiti per ottenere l'ammissione alla valutazione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda e alla data di assunzione in servizio.

I/Le cittadini/e di Stati esteri devono possedere, ai fini dell'accesso alla presente valutazione, i seguenti requisiti:

- a) godere dei diritti civili e politici anche negli Stati di appartenenza o di provenienza;
- b) essere in possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i/le cittadini/e della Repubblica.

L'ammissione alla valutazione dei/delle candidati/e è effettuata con riserva dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'accesso all'impiego.

L'esclusione dalla valutazione, in qualsiasi momento, per difetto dei requisiti, è disposta con motivato decreto del Rettore e notificata all'interessato/a. L'esclusione non si produce qualora il possesso dei requisiti di ammissione possa essere desunto dal contesto della documentazione prodotta.

Articolo 3

Domanda di ammissione

Gli/Le interessati/e devono presentare domanda di ammissione avvalendosi esclusivamente della modalità di compilazione e presentazione **per via telematica** a tal fine predisposta, accedendo alla pagina:

<https://www.unitn.it/valutazioni-comparative> (selezionare "09/F2 – ING-INF/03").

La domanda potrà essere presentata anche in lingua inglese.

Dopo aver avuto accesso attraverso la pagina sopra riportata al bando del concorso di interesse, il/la candidato/a potrà accedere al sistema di compilazione e presentazione per via telematica seguendo le indicazioni ivi riportate. **In particolare, il sistema di compilazione prevede la registrazione del/della candidato/a, al/alla quale verranno fornite le credenziali di accesso necessarie per presentare la domanda: pertanto, il/la**

candidato/a è invitato/a ad avviare le procedure di registrazione con congruo anticipo rispetto alla scadenza del termine di presentazione delle domande.

Il sistema prevede altresì la trasmissione per via telematica dei titoli e delle pubblicazioni, oltre che l'invio in formato elettronico del proprio documento di identità e degli altri documenti che si intendono allegare alla domanda di partecipazione.

La domanda di partecipazione alla valutazione comparativa deve essere trasmessa per via telematica, entro il termine perentorio di **30 giorni** che decorrono dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale, seguendo la procedura sopra descritta. Qualora il termine di trenta giorni scada in un giorno festivo, il termine di presentazione delle domande è prorogato al primo giorno successivo non festivo. **Nel giorno di scadenza, la procedura di iscrizione dovrà essere completata entro le ore 12.00.**

Per eventuali chiarimenti e informazioni e in caso di difficoltà a compilare o presentare la domanda di partecipazione, è possibile rivolgersi all'Ufficio Personale Docente e Ricercatore dell'Università degli Studi di Trento, via Verdi, 6, 38122, Trento.

L'Ufficio Personale Docente e Ricercatore è disponibile per chiarimenti:

dal lunedì al venerdì 10.00 – 12.00

con i numeri telefonici: 0461-283348/283052/283306/282814 e l'indirizzo di posta elettronica: <recruitment@unitn.it>.

Nella domanda l'interessato/a, oltre ai dati relativi al cognome, nome, luogo e data di nascita, cittadinanza, residenza, dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità:

1. il godimento dei diritti politici e il Comune nelle cui liste elettorali è iscritto/a, ovvero i motivi della non iscrizione o cancellazione dalle liste medesime; i/le candidati/e cittadini/e di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi;
2. il possesso del titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente, indicandone la data e l'istituzione di conseguimento;
3. di non ricoprire attualmente e di non aver ricoperto in precedenza la qualifica di professore/essa di I^a o di II^a fascia o di ricercatore/ricercatrice universitario/a a tempo indeterminato;

4. (eventuale) di aver svolto almeno un anno (anche non continuativo) di attività di ricerca dottorale o post dottorale all'estero presso università e/o centri di ricerca stranieri riconosciuti a livello internazionale, **indicando con precisione la tipologia, il periodo di svolgimento e le istituzioni presso cui è stata svolta.**

5. di non avere un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con il Rettore, il Direttore Generale, un/a componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo o con un/a professore/essa afferente al Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione;

6. di non avere in essere o di essere stato/a titolare di assegni di ricerca o contratti ai sensi rispettivamente degli artt. 22 e 24 della L. 240/2010, svolti presso l'Ateneo o altri atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della L. 240/2010, per un periodo che non superi complessivamente i 9 anni, anche non continuativi, alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande al presente bando.

7. (eventuale) di aver usufruito di periodi di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca per astensione obbligatoria per maternità/paternità, o per gravi motivi di salute, indicandone i periodi.

L'interessato/a avrà, inoltre, l'obbligo di dichiarare, ricorrendone le condizioni:

- le condanne penali riportate per i reati di cui all'articolo 85, lett. a) del T.U. 3/57;
- i procedimenti e i processi penali pendenti;
- i servizi prestati presso pubbliche amministrazioni. In caso di rapporto di impiego concluso, il/la candidato/a dovrà dichiarare la causa di risoluzione di tale rapporto qualora consista in una delle seguenti: destituzione; dispensa per persistente insufficiente rendimento; decadenza dall'impiego ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lett. d) del T.U. 3/1957; licenziamento disciplinare;
- le situazioni che determinano una posizione di irregolarità nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare (solo per i cittadini italiani soggetti all'obbligo della leva).
- l'eventuale superamento, in ogni momento della procedura concorsuale, del limite dei 9 anni di titolarità di assegni di ricerca o contratti ai sensi rispettivamente degli artt. 22 e 24 della L. 240/2010, tramite messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo recruitment@unitn.it.

Nella domanda dovrà essere indicato il domicilio che il/la candidato/a elegge ai fini della valutazione. Ogni eventuale variazione dello stesso dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ufficio Personale Docente e Ricercatore.

Il/La candidato/a portatore/portatrice di handicap dovrà specificare l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché l'eventuale necessità di tempo aggiuntivo per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Al termine della procedura di iscrizione online, dopo aver inserito i dati richiesti, il sistema produrrà una dichiarazione che il/la **candidato/a dovrà stampare, sottoscrivere per esteso e acquisire tramite scanner in formato PDF o JPG**. Il documento così ottenuto andrà **allegato** dal/dalla candidato/a alla domanda nell'apposita sezione unitamente a **copia del documento di identità in formato PDF o JPG**: solo a quel punto sarà possibile concludere la procedura di iscrizione telematica, al termine della quale il/la candidato/a riceverà un messaggio di conferma dell'avvenuta trasmissione all'indirizzo indicato in fase di registrazione. Poiché tale messaggio ha valore di ricevuta, nel caso di sua mancata ricezione si consiglia di contattare l'Ufficio Personale Docente e Ricercatore ai suddetti recapiti per verificare che la domanda sia stata registrata correttamente.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni derivante da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telematici non imputabili all'Amministrazione stessa.

Articolo 4

Allegati alla domanda; modalità per la presentazione di titoli e pubblicazioni

Nel corso della procedura di compilazione e presentazione della domanda **per via telematica** sarà necessario allegare la documentazione richiesta, utilizzando i formati specificati nella procedura.

Il/la candidato/a, se cittadino/a italiano/a o della Comunità Europea, dovrà allegare alla domanda i seguenti file:

1. *curriculum vitae* in lingua inglese (in formato PDF);
2. pubblicazioni **in formato PDF** che si ritengano utili ai fini della valutazione, ivi compresa la tesi di dottorato (**qualora si intenda presentare, tra le pubblicazioni, la tesi di dottorato, quest'ultima sarà conteggiata nel numero massimo di pubblicazioni da presentare, cfr.art.1**). Per le pubblicazioni accettate, ma non ancora pubblicate, è necessario allegare la documentazione comprovante l'accettazione. Le pubblicazioni effettuate con mezzi diversi dalla stampa (opere elettroniche) sono suscettibili di essere valutate senza la necessità di osservare le formalità previste per i lavori a stampa. Nel caso di pubblicazione per la quale non si riesca a trasmettere il relativo file pdf, è data facoltà al/alla candidato/a di allegare un file contenente i soli

Frontespizio e Indice, limitatamente alle pubblicazioni con un numero di pagine superiore a 30. Per le pubblicazioni con un numero di pagine minore o uguale a 30, al/alla candidato/a è invece richiesto di allegare il file pdf ottenuto tramite scansione dell'intera pubblicazione.

Nel caso di trasmissione di Frontespizio e Indice, il/la candidato/a ha l'obbligo di **far pervenire** la copia cartacea della pubblicazione, **entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda**, all'Ufficio Personale Docente e Ricercatore dell'Università degli Studi di Trento sito in via Verdi 6 - 38122 Trento, via posta con avviso di ricevimento o a mezzo di corriere. **La pubblicazione cartacea non si considera prodotta in tempo utile se trasmessa oltre il termine sopra indicato:** nel caso di trasmissione via posta con avviso di ricevimento o a mezzo di corriere, fa fede la data di spedizione attestata dalla ricevuta di invio;

3. documenti, o dichiarazione sostitutiva dei documenti, attestanti il possesso di eventuali ulteriori titoli ritenuti utili ai fini della valutazione;
4. documento di identità.

Per i/le cittadini/e extracomunitari/e regolarmente soggiornanti in Italia si applicano le disposizioni di cui all'art. 3 D.P.R. 445/2000, che consentono di utilizzare le suddette dichiarazioni solo qualora si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani. Pertanto, nel caso di cittadini/e extracomunitari/e, tranne il caso sopra citato, il possesso del titolo di dottore di ricerca e l'esperienza dottorale o post-dottorale dovranno essere comprovate tramite produzione di certificazioni rilasciate dalle istituzioni presso cui è stato conseguito il titolo e svolta l'attività dottorale o post-dottorale. Allo stesso modo, dovranno essere attestati con idonea documentazione anche i titoli valutabili dalla Commissione ai sensi dell'articolo 6 del presente bando.

La documentazione e le pubblicazioni prodotte dai/dalle candidati extracomunitari/e vengono trasmesse per via telematica e possono essere sottoposte a verifica da parte del Responsabile del Procedimento, anche con la richiesta del documento cartaceo.

In applicazione dell'art. 33 del D.P.R. 28.11.00, n. 445, ai documenti redatti in lingua straniera diversa dall'inglese, francese, tedesco e spagnolo deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero, redatta dalla competente Rappresentanza Diplomatica o Consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

Il/La candidato/a, se cittadino/a extracomunitario/a, dovrà pertanto allegare alla domanda i seguenti file:

1. *curriculum vitae* in lingua inglese (in formato PDF);

2. documenti attestanti il possesso del titolo di dottore di ricerca, o titolo equivalente;
3. *(eventuale)* documenti che attestino di aver svolto almeno un anno (anche non continuativo) di attività di ricerca dottorale o post dottorale all'estero presso università e/o centri di ricerca stranieri riconosciuti a livello internazionale;
4. pubblicazioni **in formato PDF** che si ritengano utili ai fini della valutazione, ivi compresa la tesi di dottorato (**qualora si intenda presentare, tra le pubblicazioni, la tesi di dottorato, quest'ultima sarà conteggiata nel numero massimo di pubblicazioni da presentare, cfr.art.1**). Per le pubblicazioni accettate, ma non ancora pubblicate, è necessario allegare la documentazione comprovante l'accettazione. Le pubblicazioni effettuate con mezzi diversi dalla stampa (opere elettroniche) sono suscettibili di essere valutate senza la necessità di osservare le formalità previste per i lavori a stampa. Nel caso di pubblicazione per la quale non si riesca a trasmettere il relativo file pdf, è data facoltà al/alla candidato/a di allegare un file contenente i soli Frontespizio e Indice, limitatamente alle pubblicazioni con un numero di pagine superiore a 30. Per le pubblicazioni con un numero di pagine minore o uguale a 30, al/alla candidato/a è invece richiesto di allegare il file pdf ottenuto tramite scansione dell'intera pubblicazione.

Nel caso di trasmissione di Frontespizio e Indice, il/la candidato/a ha l'obbligo di far pervenire la copia cartacea della pubblicazione, **entro 10 giorni dalla data di presentazione della domanda**, all'Ufficio Personale Docente e Ricercatore dell'Università degli Studi di Trento sito in via Verdi 6 - 38122 Trento, via posta con avviso di ricevimento o a mezzo di corriere. **La pubblicazione cartacea non si considera prodotta in tempo utile se trasmessa oltre il termine sopra indicato:** nel caso di trasmissione via posta con avviso di ricevimento o a mezzo di corriere, fa fede la data di spedizione attestata dalla ricevuta di invio;

5. documenti attestanti il possesso di eventuali ulteriori titoli ritenuti utili ai fini della valutazione;
6. documento di identità.

La Commissione, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei/delle candidati/e ai sensi dell'articolo 6 del presente bando, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni sopra citate. Le pubblicazioni accettate, ma non ancora pubblicate, saranno prese in considerazione unicamente se accompagnate dalla documentazione comprovante l'accettazione.

Le pubblicazioni e, in particolare modo, gli articoli scientifici (estratti di stampa), sono ritenuti validi ai fini della valutazione purché rechino le indicazioni relative all'autore/autrice, titolo dell'opera, luogo di pubblicazione e, eventualmente, numero della rivista, enciclopedia o trattato da cui sono ricavati.

Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua di origine.

Non verranno presi in considerazione eventuali pubblicazioni o documenti attestanti il possesso di titoli pervenuti a questo Ateneo dopo il termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alla valutazione, tranne il caso, specificamente disciplinato nel presente articolo, di pubblicazioni per le quali non sia stato possibile inoltrare il relativo file.

Il/La candidato/a è tenuto/a ad osservare il limite massimo di pubblicazioni da presentare ai fini della valutazione, come indicato nell'art. 1 del presente bando.

Articolo 5

Costituzione della Commissione esaminatrice

La Commissione giudicatrice è nominata dal Rettore, rimane in carica per un periodo di tre mesi, prorogabile una sola volta fino a un massimo di cinque mesi complessivi.

La Commissione è composta da tre membri appartenenti al ruolo dei/delle professori/esse di I e II fascia o a un ruolo equivalente attivi in ambito corrispondente al macrosettore che ricomprende il settore concorsuale per cui è indetta la procedura selettiva. I tre membri sono indicati dalla struttura accademica che ha deliberato la proposta di attivazione della procedura tramite delibera assunta in composizione ristretta ai/delle professori/esse di prima e seconda fascia, attestante il rispetto dei criteri per la scelta dei membri della commissione definiti dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere.

Almeno due membri della Commissione devono provenire da altra Università italiana o straniera. Nel caso di nomina di un membro proveniente da Università straniera, la struttura accademica attesta inoltre la corrispondenza della qualifica straniera al titolo italiano di professore/essa di I o di II fascia, sulla base delle tabelle di corrispondenza definite dal Ministero ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b), L. 240/2010.

Articolo 6

Modalità di svolgimento delle procedure di valutazione comparativa

La procedura di valutazione comparativa si articola in due fasi.

La prima fase è finalizzata a selezionare preliminarmente i/le candidati/e con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica (compresa la tesi di dottorato, se allegata alla domanda). La prima fase si conclude con l'ammissione alla fase successiva dei/delle candidati/e comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli/delle stessi/e e comunque non inferiore a sei unità. I/Le candidati/e sono tutti/e ammessi/e alla seconda fase qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei.

La valutazione preliminare dei/delle candidati/e è effettuata dalla Commissione secondo i parametri e criteri (di seguito elencati), di cui al D.M. 25 maggio 2011, n. 243, come integrati dal Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere e secondo quanto deliberato dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione in data 7 dicembre 2023.

La Commissione effettua una motivata valutazione seguita da una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e al profilo definito sul settore scientifico disciplinare ING-INF/03 (Telecomunicazioni), del *curriculum* e dei seguenti titoli, debitamente documentati, dei/delle candidati/e:

- a) eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- b) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- c) realizzazione di attività progettuale;
- d) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- e) titolarità di brevetti;
- f) relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- g) premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca.

La valutazione di ciascun titolo sopra indicato è effettuata considerando specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell'attività di ricerca svolta dal/dalla singolo/a candidato/a.

Tra i fattori da considerare nella valutazione deve essere dato un adeguato rilievo al grado d'indipendenza acquisito dal/dalla candidato/a rispetto ai gruppi di ricerca entro cui si è svolta la sua formazione iniziale e la sua capacità di operare in modo autonomo.

Costituisce titolo preferenziale l'aver svolto almeno un anno (anche non continuativo) di attività di ricerca dottorale o post dottorale all'estero presso università e/o centri di ricerca stranieri riconosciuti a livello internazionale.

Valutazione della produzione scientifica:

La Commissione, nell'effettuare la valutazione preliminare comparativa dei/delle candidati/e, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equivalenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni sopra citate.

La Commissione effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sopra indicate sulla base dei seguenti criteri:

- a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore concorsuale e con il profilo definito sul settore scientifico disciplinare ING-INF/03 (Telecomunicazioni) per il quale è bandita la procedura ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate;
- c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunità scientifica;
- d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del/della candidato/a nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

La Commissione, nel valutare le pubblicazioni, potrà avvalersi anche dei seguenti indicatori:

- a) numero totale delle citazioni;
- b) numero medio di citazioni per pubblicazione;
- c) "impact factor" totale;
- d) "impact factor" medio per pubblicazione;
- e) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili).

Per i punti c) e d) di questo elenco, la Commissione potrà integrare l'indicatore "impact factor" con indicatori simili, quali "Eigenfactor" o "Article Influence", atti a fornire una stima più completa e bilanciata del valore di ciascuna rivista.

La Commissione deve altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del/della candidato/a, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.

Gli indicatori scelti dalla Commissione per misurare i prodotti delle ricerche e il loro impatto devono tener conto dell'età accademica del/della candidato/a tramite l'uso di opportuni fattori che permettano di valorizzare la qualità e l'intensità delle ricerche svolte anche da candidati/e più giovani e di non svantaggiarli/e per mere ragioni di anzianità.

L'ammissione a sostenere la discussione prevista nella seconda fase e le date in cui questa si svolgerà saranno pubblicate sul portale d'Ateneo <https://www.unitn.it/valutazioni-comparative> con almeno 20 giorni di anticipo rispetto alla prova. **La pubblicazione dell'avviso sul portale d'Ateneo equivale a notifica ai sensi di legge per la convocazione alle prove. L'assenza del/della candidato/a sarà considerata come rinuncia alla valutazione comparativa quale ne sia la causa. I/Le candidati/e dovranno presentare un documento di riconoscimento in corso di validità. Per snellire le operazioni di riconoscimento, dovrà trattarsi preferibilmente del medesimo documento allegato alla domanda di partecipazione.**

La seconda fase è costituita dalla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. È facoltà della Commissione effettuare tale discussione nella lingua straniera di cui il bando richiede la conoscenza.

Sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione della prova orale di accertamento della conoscenza della lingua straniera richiesta dal presente bando.

La Commissione esprime le sue valutazioni senza riferirsi alla tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto.

La Commissione, nello svolgimento delle due fasi di valutazione, può avvalersi di strumenti telematici di lavoro collegiale.

Gli atti della Commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali costituiscono parte integrante:

- i giudizi collegiali espressi su ciascun/ciascuna candidato/a nella prima fase;
- le valutazioni espresse nella seconda fase;

- il giudizio sulla prova orale di accertamento della conoscenza della lingua straniera.

Al termine dei lavori, la Commissione indica non più di due candidati/e idonei/e alla chiamata in relazione ai criteri definiti nel presente articolo.

Articolo 7

Chiamata

Ai fini della formulazione della proposta di chiamata, i/le candidati/e individuati/e dalla Commissione sono invitati/e a sostenere presso il Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione un seminario relativo all'attività di ricerca svolta e alle prospettive di sviluppo, anche con modalità telematiche.

Entro 60 giorni dall'approvazione degli atti con decreto del Rettore, il Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione, sulla base delle valutazioni formulate dalla Commissione in merito al profilo scientifico dei/delle candidati/e e degli elementi emersi in sede di presentazione del seminario, anche tenuto conto della coerenza rispetto alla tipologia di impegno didattico e di ricerca richiesto, propone con deliberazione motivata, approvata con voto favorevole della maggioranza assoluta dei/delle professori/esse di prima e di seconda fascia, la chiamata di uno dei/delle candidati/e dichiarati/e idonei/e, ovvero decide di non procedere ad alcuna chiamata.

L'elenco dei/delle candidati/e dichiarati/e idonei/e e il nominativo dell'idoneo/a chiamato/a verrà pubblicato sul portale d'Ateneo <https://www.unitn.it/valutazioni-comparative>

Dalla data di pubblicazione sul portale decorre il termine per eventuali impugnative.

Qualora il/la candidato/a identificato/a dalla deliberazione rinunci all'assunzione, la struttura interessata può procedere alla chiamata del/della rimanente idoneo/a.

Articolo 8

Presentazione dei documenti per la costituzione del rapporto di lavoro

Il/La candidato/a idoneo/a chiamato/a dovrà presentare o far pervenire all'Università, entro la data di presa servizio, una dichiarazione di essere in possesso dei prescritti requisiti.

Il/La candidato/a idoneo/a chiamato/a deve, inoltre, rendere dichiarazione sulle attività in corso e conseguente opzione in caso di incompatibilità.

Articolo 9

Rapporto di lavoro

Il/La candidato/a idoneo/a proposto/a per la chiamata instaura con l'Università degli Studi di Trento un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato della durata di tre anni per lo svolgimento di attività di ricerca, di didattica e di servizio agli studenti, secondo quanto specificato dall'articolo 1 del presente bando di valutazione comparativa.

L'Università degli Studi di Trento si riserva di accertare il possesso da parte del/della vincitore/trice dei requisiti prescritti; in caso di mancanza di tali requisiti il contratto sarà considerato nullo.

A decorrere dalla data di assunzione il/la titolare del contratto è sottoposto/a ad un periodo di prova della durata di 90 giorni, non rinnovabili o prorogabili alla scadenza. Ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato.

Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal rapporto in qualsiasi momento senza obbligo di preavviso. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il/la dipendente si intende confermato/a in servizio.

Il Consiglio del Dipartimento può, con il consenso del/della titolare, proporre, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza del contratto, la proroga dello stesso, motivando con riferimento ad esigenze di ricerca e di didattica. La proposta di proroga, per ulteriori due anni, è subordinata al reperimento delle necessarie ulteriori risorse finanziarie.

L'attività di ricerca svolta dal titolare nell'ambito del contratto per cui è proposta la proroga è valutata dal Consiglio del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con DM 24 maggio 2011, n. 242.

In caso di esito positivo della valutazione di cui al comma precedente, la proposta di proroga è sottoposta all'approvazione del Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere. Nel caso in cui il Comitato per il reclutamento e lo sviluppo delle carriere non accolga la proposta, il Senato accademico è chiamato a deliberare in merito all'eventuale proroga.

All/Alla titolare del contratto possono essere concessi per gravi motivi congedi straordinari la cui durata non può superare complessivamente nel corso dell'anno i 45 giorni, ivi compresi periodi di congedo parentale.

Articolo 10

Trattamento economico

Il trattamento economico spettante è stabilito nella misura del 100% del trattamento economico iniziale dei/delle ricercatori/trici universitari/ie confermati/e a seconda del regime di impegno, secondo quanto previsto dal Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori/esse e di ricercatori/trici emanato con Decreto Rettorale n. 8 del 10 gennaio 2018 modificato, da ultimo, con D.R. n. 853 del 28 luglio 2023.

Ai/Alle titolari dei contratti di cui al presente regolamento non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i/le ricercatori/trici a tempo indeterminato.

Il rapporto di lavoro che si instaura tra l'Università degli Studi di Trento ed/e il/la titolare del contratto è regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente.

Articolo 11

Regime di incompatibilità

Al rapporto di lavoro instaurato ai sensi del presente bando si applicano le incompatibilità dettate per i/le dipendenti delle pubbliche amministrazioni quali risultano dalle previsioni normative di cui all'articolo 53 del d.lgs. 165/2001.

Il contratto non può essere cumulato con analoghi contratti, anche se stipulati presso altre sedi universitarie o centri di ricerca, né con lo svolgimento del dottorato di ricerca, né con assegni di ricerca ex art. 51 L. 449/1997 e art. 22 L. 240/2010, né con borse post laurea o post dottorato.

I/Le dipendenti di amministrazioni pubbliche devono essere collocati/e in aspettativa senza assegni né contribuzioni previdenziali ed assistenziali per tutto il periodo di durata del contratto ovvero in posizione di fuori ruolo nei casi in cui tale posizione sia prevista dagli ordinamenti di appartenenza.

Il/La titolare del contratto stipulato ai sensi del presente bando può svolgere incarichi ed attività esterne solo se di natura occasionale e se preventivamente autorizzato dal/dalla responsabile delle strutture di afferenza.

Il/La titolare del contratto stipulato ai sensi del presente bando non può essere autorizzato/a a partecipare alle selezioni per l'attribuzione di incarichi di didattica, di cui all'art. 23 della L. 240/2010, ai sensi di quanto prevede l'art. 56, comma 5 del "Regolamento per il reclutamento e la progressione di carriera di professori e di ricercatori

e per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, L. 240/2010” emanato con D.R. n. 8 del 10 gennaio 2018 e modificato con D.R. n. 853 del 28 luglio 2023.

Il/La titolare del contratto stipulato ai sensi del presente bando può in ogni caso partecipare alle commissioni d'esame di profitto e alle commissioni di laurea.

Al/Alla titolare del contratto stipulato ai sensi del presente bando è riconosciuta la possibilità, previa autorizzazione, di svolgere periodi di ricerca all'estero. L'autorizzazione è concessa dalla Direttore del Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione, sentito il Consiglio del Dipartimento, nella cui delibera vanno specificate le eventuali riduzioni all'impegno didattico richiesto in contratto.

Articolo 12

Restituzione documenti e pubblicazioni

Il/Le candidati/e potranno provvedere a loro spese al recupero delle pubblicazioni cartacee inviate all'Università entro sei mesi dalla comunicazione dell'avvenuta approvazione degli atti, salvo eventuale contenzioso in atto; trascorso tale termine, l'Università disporrà del materiale secondo le proprie necessità, senza alcuna responsabilità.

Articolo 13

Treatmento dei dati personali

Il Regolamento UE 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali” (d’ora in avanti “GDPR”) sancisce il diritto di ogni persona alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 l’Università degli Studi di Trento intende fornirLe le informazioni riferite al trattamento dei dati personali effettuato per la partecipazione alla procedura concorsuale/selettiva.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare del trattamento è l’**Università degli Studi di Trento**, via Calepina n. 14, 38122 Trento (TN); email: ateneo@pec.unitn.it; ateneo@unitn.it.

2. Contatti del Responsabile della protezione dei dati

Il **Responsabile della protezione dei dati (RPD)** al quale rivolgersi per informazioni relative ai propri dati personali può essere contattato al seguente indirizzo email: rpd@unitn.it

3. **Finalità del trattamento e base giuridica**

L'Università degli Studi di Trento tratterà i dati personali, compresi quelli particolari e giudiziari, nell'ambito dell'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico nonché per l'adempimento di obblighi di legge esclusivamente per le finalità connesse alla gestione della procedura concorsuale/selettiva in oggetto nonché per effettuare i successivi controlli (art. 6, par. 1, lett. e) e c); art. 9, par.2, lett. g) e art. 10 del GDPR).

4. **Natura del conferimento dei dati**

Il conferimento dei dati personali è indispensabile per la partecipazione alla procedura concorsuale/selettiva; il mancato conferimento preclude la partecipazione alla stessa

5. **Modalità di trattamento**

Il trattamento dei dati personali viene effettuato con modalità cartacea, informatizzata e/o telematica da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza, non eccedenza e riservatezza (art. 5, par.1, GDPR). Non vengono effettuate profilazioni o decisioni automatizzate.

6. **Categorie di destinatari**

I dati saranno comunicati, oltre che al personale delle strutture di Ateneo coinvolto nella realizzazione della finalità sopraindicata, ad altri soggetti pubblici e privati per le finalità sopra indicate. I soggetti che nell'ambito della fornitura dei servizi necessari al perseguimento delle finalità sopraindicate dovessero trattare dati personali degli/delle interessati/e per conto dell'Università, saranno designati/e Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR. A tal fine, per la gestione online delle iscrizioni alla procedura concorsuale/selettiva attraverso la piattaforma elixForms, è stata designata Responsabile del trattamento la società Anthesi S.r.l., con sede legale in via Segantini 23, 38122 Trento (TN).

Al di fuori di questi casi, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi solo in caso di adempimento di un obbligo di legge e/o di un provvedimento dell'Autorità giudiziaria.

Alcuni dati personali potranno essere inoltre oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione del portale di Ateneo in adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza sul web previsti dalla normativa vigente.

Qualora, nell'ambito delle finalità sopra indicate, i dati personali siano oggetto di trasferimento verso Paesi extra UE, tale trasferimento sarà effettuato nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 44 e ss. del GDPR, ovvero in

presenza di una decisione di adeguatezza della Commissione europea e/o di garanzie adeguate o, in loro assenza, sulla base di un esplicito consenso dell'interessato/a al trasferimento dei dati.

7. Periodo di conservazione dei dati

I dati personali saranno conservati per il periodo necessario alla realizzazione della finalità sopraindicata e comunque per il tempo necessario all'assolvimento degli obblighi di legge. In ogni caso saranno conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione di Ateneo in tema di gestione e conservazione della documentazione prodotta dall'Università nello svolgimento della propria attività istituzionale.

8. Diritti degli/delle interessati/e

In ogni momento gli/le interessati/e potranno esercitare nei confronti del Titolare i diritti sanciti dagli artt. 15 e ss. del GDPR:

- **accesso ai propri dati personali** e alle altre informazioni indicate all'art. 15 del GDPR;
- **rettifica dei propri dati personali** qualora inesatti e/o la loro **integrazione** ove siano incompleti ai sensi dell'art. 16 del GDPR;
- **cancellazione (diritto all'oblio)** dei propri dati personali tranne i casi in cui l'Università sia tenuta alla loro conservazione ai sensi dell'art. 17, 3 par. del GDPR;
- **limitazione del trattamento** nelle ipotesi indicate ai sensi dell'art. 18 del GDPR;
- **opposizione al trattamento** dei dati personali che li riguardano nei casi in cui ciò sia consentito ai sensi dell'art. 21 del GDPR.

Per l'esercizio dei diritti è possibile utilizzare l'apposito modulo che si trova nella pagina "[Privacy e protezione dei dati personali](#)" del portale di Ateneo e inviarlo al Titolare ai recapiti sopraindicati.

Gli/Le interessati/e che ritengono che il trattamento dei loro dati avvenga in violazione del GDPR, hanno diritto ai sensi dell'art. 77 del GDPR di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali o di adire le opportune sedi giudiziarie.



Articolo 14

Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del presente bando è il dott. Roberto Begliuomini – Responsabile Divisione Gestione Rapporto di Lavoro Personale Docente e Ricercatore - tel. 0461-283348/283052/283306/282814 - E-mail: recruitment@unitn.it.

Articolo 15

Rinvio alla normativa vigente

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonché la normativa attualmente vigente in materia.

Il Rettore

Prof. Flavio Deflorian

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993)